# CAMBIA COMPLETAMENTE IL REGIME DELLE OFFERTE ANOMALE. DIFFERENZA FRA LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AL MILIONE DI EURO E SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AI 100.000 EURO. PER TUTTI GLI ALTRI DIVIETO DI ESCLUSIONE AUTOMATICA. LA NORMA INFLUISCE ANCHE PER LA PARTECIPAZIONE DEI CONSORZI STABILI

### TERZO DECRETO CORRETTIVO

Decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62

(G.U. n. 251 del 2 ottobre 2008 - in vigore dal 17 ottobre 2008)

Art. 88. Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse (6. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. \_soppresso) (comma soppresso dall'articolo 2, comma 1, lettera r), d.lqs. n. 152 del 2008)

7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.

(comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 152 del 2008)

# Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia (...)

9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3. (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 2008)

# Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia

8. Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3. (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera cc), d.lqs. n. 152 del 2008)

# . CAMBIAMENTI DELL'ULTIMA ORA

Con la modifica dell'articolo 122, comma 9 del codice dei contratti, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera bb) del terzo decreto correttivo, in riferimento alla valutazione delle offerte anomale, è stata ammessa la possibilità di ricorrere al meccanismo dell'esclusione automatica solo per i lavori di importo non superiore ad 1 milione di Euro e quando il numero delle offerte sia non inferiore a dieci.

# Tratto da

SENATO DELLA REPUBBLICA\_ COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª) MARTEDÌ 29 LUGLIO 2008 \_25ª Seduta (antimeridiana) Presidenza del Presidente GRILLO Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Castelli. La seduta inizia alle ore 12.

### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: "Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (n. 12) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

# PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 12

(...)

1.6 Esclusione automatica delle offerte anomale sotto soglia L'art. 1 lett. v 2 e l'art. 1 lett. w del decreto governativo costituiscono un ragionevole e condivisibile punto di equilibrio tra i principi fissati dalla Corte di Giustizia CE con la nota sentenza 15 maggio 2008 e le esigenze operative delle amministrazioni aggiudicatrici per gare di importo contenuto.

Infatti gli appalti di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro (art. 1 lett. v 2) e di servizi e forniture di importo inferiore a 100.000,00 euro (art. 1 lett. w) non possono ragionevolmente ritenersi di interesse transfrontaliero (criterio di rilevanza indicata dalla Corte di Giustizia CE).

Altrettanto ragionevole è l'innalzamento a 10 del numero minimo di offerte ammesse alla gara come ulteriore limitazione all'applicazione dell'esclusione automatica.

Al di sotto di tale numero minimo, infatti, l'eventuale attività istruttoria dell'Amministrazione riguarderebbe ragionevolmente una platea assai limitata di possibili offerte anomale.

Conseguentemente le modifiche introdotte all'art. 122, comma 9, del Codice per gli appalti di lavori sotto soglia (art. 1 lett. v 2 dello schema governativo) e all'art. 124, comma 8, del Codice per gli appalti di servizi e forniture (art. 1 lett. w dello schema governativo) sono pienamente condivisibili.

 $(\ldots)$ 

# 2.5 Verifica delle offerte anomale

Per una più sollecita definizione delle procedure di gara deve essere consentito alle Amministrazioni aggiudicatrici di procedere alla verifica dell'eventuale anomalia delle offerte anormalmente basse non in successione, bensì contemporaneamente, ove lo ritengano opportuno.

Conseguentemente l'art. 2 lett. 1.2) dello schema governativo deve essere così sostituito

art. 2 lett. l.2): al comma 7 le parole "se la esclude", sono sostituite con le parole "se la ritiene anomala" e alla fine sono inseriti i seguenti periodi: "in alternativa la stazione appaltante può sottoporre a contemporanea verifica le migliori offerte non oltre la quinta .All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli

elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala".

A cura di Sonia Lazzini